

EYÜP

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

22 giugno 2000 *

Nel procedimento C-65/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Safet Eyüp

e

Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Vorarlberg,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, primo comma, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito con l'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori R. Schintgen (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch, H. Ragnemalm e V. Škouris, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la signora Eyüp, dall'avv. W.L. Weh, del foro di Bregenz;
- per il governo austriaco, dal signor Wolf Okresek, Sektionschef presso la Cancelleria, in qualità di agente;
- per il governo tedesco, dai signori E. Röder e C.-D. Quassowski, rispettivamente Ministerialrat e Regierungsdirektor presso il Ministero federale dell'Economia, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dalla signora S. Ridley, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dall'avv. D. Anderson, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P.J. Kuijper, consigliere giuridico, e dalla signora B. Brandtner, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della signora Eyüp, rappresentata dall'avv. W.L. Weh, del governo austriaco, rappresentato dal signor G. Hesse, della Cancelleria, e dalla signora I. Nowotny, Ministerialrätin presso la Cancelleria, in qualità di agenti, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora R.V. Magrill, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, e dall'avv. D. Anderson, e della Commissione, rappresentata dal signor P.J. Kuijper e dalla signora B. Brandtner, all'udienza del 9 settembre 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 novembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con ordinanza 18 dicembre 1997, pervenuta in cancelleria il 5 marzo 1998, il Verwaltungsgerichtshof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), cinque questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 7, primo comma, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il Consiglio di associazione è stato istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, e

concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685).

- 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la signora Eyüp, cittadina turca, e la Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Vorarlberg, vertente su una decisione di rigetto della domanda della signora Eyüp diretta a far accertare che era in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 per svolgere un'attività lavorativa in Austria.

La decisione n. 1/80

- 3 Gli artt. 6 e 7 della decisione n. 1/80 sono ricompresi nel capitolo II di quest'ultima, intitolato «Disposizioni sociali», sezione 1 riguardante i «Problemi relativi all'occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori».

- 4 L'art. 6, n. 1, recita:

«Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all'occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:

— rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;

- candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;

- libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività lavorativa subordinata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego».

5 L'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 dispone:

«I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro:

- hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni;

- beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni».

La causa principale

- 6 Dal fascicolo della causa principale risulta che il 23 settembre 1983 la signora Eyüp, nata nel 1963, sposava a Lauterach (Austria) un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato membro dal 1975.
- 7 In seguito al matrimonio le autorità austriache concedevano alla ricorrente nella causa principale un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.
- 8 Il 13 novembre 1985 il Tribunale di Trabzon (Turchia) pronunciava il divorzio dei coniugi.
- 9 Tuttavia è pacifico che il signore e la signora Eyüp continuavano a convivere more uxorio, cosicché la loro vita comune in Austria dura dalla data del matrimonio. Quattro dei sette figli della coppia nascevano nel periodo durante il quale essi convivevano senza essere sposati.
- 10 Il 7 maggio 1993 la signora Eyüp sposava per la seconda volta l'ex marito a Egg (Austria). Il signor Eyüp riconosceva i quattro figli della coppia nati nel periodo di convivenza extramatrimoniale.
- 11 In Austria il signor Eyüp dispone di un «Befreiungsschein», documento rilasciato dall'amministrazione che lo autorizza a svolgere un'attività lavorativa subordinata in tutto il territorio di tale Stato membro, senza permesso di lavoro, secondo le stesse norme applicabili ai cittadini austriaci.

- 12 La signora Eyüp, che si è dedicata essenzialmente alla cura della famiglia, ha esercitato nello Stato membro ospitante solo poche attività lavorative di breve durata, per complessivi 877 giorni, e non soddisfa le condizioni di impiego regolare previste dall'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.
- 13 Poiché un datore di lavoro presso il quale la signora Eyüp aveva già lavorato e che intendeva nuovamente assumerla aveva preteso che esibisse il permesso di lavoro, necessario per evitargli di essere sottoposto a procedimento penale per impiego abusivo di uno straniero, il 23 aprile 1997 la ricorrente nella causa principale presentava all'Arbeitsmarktservice di Bregenz (Austria) una domanda con la quale chiedeva che venisse accertato che soddisfaceva la condizione prevista dall'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80.
- 14 Dato che la domanda veniva rigettata il 7 luglio seguente, la signora Eyüp impugnava tale decisione dinanzi alla Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Vorarlberg.
- 15 Il 24 settembre 1997 quest'ultima confermava tuttavia la decisione impugnata.
- 16 Le autorità austriache ritenevano infatti che, da un lato, solo il coniuge — e non il convivente more uxorio — del lavoratore turco dovesse essere considerato familiare ai sensi dell'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 e che la convivenza more uxorio del signore e della signora Eyüp avesse fatto perdere a quest'ultima il beneficio del periodo di matrimonio maturato tra il 23 settembre 1983 e il 13 novembre 1985. D'altro lato, considerando come punto di partenza la data del secondo matrimonio, la ricorrente nella causa principale non soddisfaceva il requisito temporale previsto al secondo trattino di tale disposi-

zione, poiché non risiedeva in Austria da almeno cinque anni in qualità di familiare di un lavoratore turco.

- 17 La signora Eyüp proponeva quindi dinanzi al Verwaltungsgerichtshof un ricorso nel quale contestava alle autorità competenti, in particolare, di non aver riconosciuto che essa soddisfaceva quanto meno le condizioni descritte all'art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80.
- 18 Parallelemente a tale ricorso la signora Eyüp proponeva una domanda di provvedimenti provvisori chiedendo al Verwaltungsgerichtshof di dichiarare il suo diritto a svolgere un'attività lavorativa subordinata fino all'accertamento definitivo del suo diritto di accedere al mercato del lavoro austriaco. A tale proposito la signora Eyüp sostiene che il fatto di impedirle di svolgere un'attività lavorativa subordinata mette in pericolo non solo la sua esistenza, ma anche quella della sua famiglia e le causa un pregiudizio irreparabile. Infatti, in mancanza di autorizzazione, il datore di lavoro rischierebbe di essere perseguito penalmente, cosicché essa non avrebbe alcuna possibilità di essere assunta.
- 19 Il giudice a quo osserva che, nella sua giurisprudenza, la Corte non ha ancora definito la cerchia di persone che devono essere considerate familiari di un lavoratore turco. Nell'ipotesi in cui il convivente more uxorio non facesse parte dei familiari a norma dell'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, si porrebbe comunque la questione del cumulo dei periodi di matrimonio interrotti dal periodo di convivenza more uxorio o quella della perdita del periodo compiuto prima del secondo matrimonio.
- 20 Inoltre il ricorso della signora Eyüp solleverebbe problemi relativi alla domanda di provvedimenti provvisori, che potrebbe fondarsi unicamente sul diritto comunitario. Infatti secondo la normativa nazionale tale domanda dovrebbe essere respinta poiché il Verwaltungsgerichtshof, in quanto giudice di legittimità, non avrebbe il potere di concedere ai singoli una tutela giurisdizionale provvisoria idonea a preservare i loro diritti nei confronti di atti adottati dall'amministrazione.

Questioni pregiudiziali

21 Ritenendo che, in tali condizioni, per la soluzione della controversia fosse necessaria un'interpretazione del diritto comunitario, il Verwaltungsgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il concetto di “familiare”, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia del 19 settembre 1980, n. 1/80, sullo sviluppo dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, debba essere interpretato nel senso che anche il convivente (more uxorio, senza formale vincolo matrimoniale) di un lavoratore turco può soddisfare le condizioni di fatto poste da tale disposizione.

2) Qualora il convivente non sia da considerarsi un familiare: Se l'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che il vincolo matrimoniale formale tra il lavoratore turco e il coniuge deve essere proseguito ininterrottamente per cinque anni, perché siano soddisfatte le condizioni previste dalla stessa disposizione, oppure se sia ammissibile che il periodo durante il quale è sussistito il vincolo matrimoniale formale con lo stesso coniuge abbia potuto essere interrotto da diversi anni di convivenza more uxorio.

3) Se l'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 debba interpretarsi nel senso che lo scioglimento formale del vincolo matrimoniale (ad esempio per divorzio) con un lavoratore turco causa l'estinzione dei periodi compiuti fino a quel momento, come presupposto temporale, in qualità di “familiare”.

4) Se il diritto comunitario imponga l'obbligo di garantire una tutela giuridica provvisoria, sotto forma di provvedimenti d'urgenza positivi (a carattere

costitutivo), per il singolo caso, ai diritti derivanti dagli artt. 6 e 7 della decisione n. 1/80 in uno Stato membro (con effetto immediato) per la cerchia di persone menzionata negli stessi articoli.

- 5) In caso di soluzione affermativa della questione sub 4: Se provvedimenti d'urgenza positivi a carattere costitutivo basati sul diritto comunitario debbano intendersi nel senso che nel caso di specie (una parte richiedente che invoca i diritti discendenti dagli artt. 6 e 7 della decisione n. 1/80) viene dichiarata in via provvisoria, fino al riconoscimento della tutela giuridica definitiva, la sussistenza dell'invocata libertà di circolazione basata sull'accordo di associazione, per la durata del procedimento dinanzi all'autorità amministrativa competente, dinanzi al giudice che controlla la decisione di tale autorità, oppure per la durata del procedimento di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, perché necessaria a prevenire un danno grave e irreparabile, e se debba ritenersi che tale danno consista nel fatto che un accertamento vincolante circa l'esistenza dei presupposti di fatto della libertà di circolazione basata sull'accordo di associazione nel caso di specie non avvenga immediatamente, bensì in un momento successivo».

Sulla prima, seconda e terza questione

- 22 Occorre osservare di primo acchito che dall'ordinanza di rinvio risulta che il 13 novembre 1985 — data di pronuncia del divorzio tra il signore e la signora Eyüp — quest'ultima non aveva ancora soddisfatto la condizione della residenza regolare per un periodo di almeno tre anni nello Stato membro ospitante, enunciata dall'art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80. Infatti l'interessata è stata autorizzata a entrare in Austria a titolo di ricongiungimento familiare soltanto in seguito al matrimonio con il signor Eyüp, celebrato il 23 settembre 1983.

- 23 Pertanto la signora Eyüp può invocare i diritti conferitile dall'art. 7, primo comma, primo o secondo trattino, della decisione n. 1/80 unicamente a condizione che i periodi di residenza in Austria posteriori al 13 novembre 1985 possano essere considerati regolari ai sensi di tale disposizione.
- 24 Di conseguenza bisogna intendere le prime tre questioni come rivolte a chiedere in sostanza se l'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che comprende la situazione di una cittadina turca che, come la ricorrente nella causa principale, è stata autorizzata, in qualità di coniuge di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, a ricongiungersi a tale lavoratore quando, dopo aver divorziato prima della fine del periodo di tre anni previsto dal primo trattino di detta disposizione, ha tuttavia continuato di fatto a convivere ininterrottamente con l'ex marito fino alla data in cui i due ex coniugi si sono risposati. Nell'ipotesi in cui questa interpretazione non possa essere seguita, si dovrà ancora determinare se, tolto il periodo in cui gli interessati hanno convissuto more uxorio, i periodi di matrimonio anteriore e posteriore a tale convivenza possano essere cumulati ai fini del calcolo dei periodi di residenza regolare ai sensi dell'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80.
- 25 In proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 ha effetto diretto negli Stati membri, di modo che i cittadini turchi che ne soddisfano le condizioni possono far valere direttamente i diritti loro attribuiti da tale disposizione; in particolare hanno diritto, a norma del primo trattino di tale disposizione, di rispondere a qualsiasi offerta di impiego dopo aver risieduto regolarmente da almeno tre anni nello Stato membro ospitante, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri, nonché, a norma del secondo trattino, di accedere liberamente a qualsiasi attività lavorativa subordinata di loro scelta dopo avervi risieduto regolarmente da almeno cinque anni (sentenze 17 aprile 1997, causa C-351/95, Kadiman, Racc. pag. I-2133, punti 27 e 28, e 16 marzo 2000, causa C-329/97, Ergat, Racc. pag. I-1487, punto 34).

- 26 Inoltre, la Corte ha altresì statuito che il detto art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 ha lo scopo di favorire il ricongiungimento familiare nello Stato membro ospitante, al fine di facilitare l'occupazione e il soggiorno del lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro suddetto, permettendo innanzi tutto la presenza presso il lavoratore migrante dei familiari autorizzati a ricongiungersi allo stesso e consolidandovi poi la loro posizione con il diritto di svolgere un'attività lavorativa in tale Stato (sentenza Kadiman, citata, punti 34, 35 e 36).
- 27 Pertanto tale disposizione, se prevede il diritto per i familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro di esercitarvi un'attività lavorativa subordinata dopo avervi risieduto regolarmente per un certo tempo, non pregiudica tuttavia la competenza dello Stato membro considerato ad autorizzare gli interessati a raggiungere il lavoratore turco che sia ivi regolarmente occupato e a disciplinare il loro soggiorno sino al momento in cui essi hanno il diritto di rispondere a qualsiasi offerta d'impiego (sentenze citate Kadiman, punti 32 e 51, ed Ergat, punto 35).
- 28 La Corte ne ha concluso che l'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 prescrive che il ricongiungimento familiare, che ha giustificato l'ingresso del familiare nel territorio dello Stato membro ospitante, si manifesti per un certo tempo attraverso una coabitazione effettiva in comunione domestica con il lavoratore e che tale situazione sussista finché l'interessato non soddisfi egli stesso le condizioni per accedere al mercato del lavoro in tale Stato (sentenze citate Kadiman, punti 33, 37 e 40, ed Ergat, punto 36).
- 29 Di conseguenza, la Corte ha interpretato la decisione n. 1/80 nel senso che essa non osta in linea di principio a che le autorità di uno Stato membro subordinino il diritto di accedere a un'attività lavorativa subordinata e il correlato diritto di soggiorno che essa attribuisce al familiare del lavoratore turco alla condizione che l'interessato conduca effettivamente con tale lavoratore una vita in comune durante il periodo di tre anni previsto dall'art. 7, primo comma, primo trattino (sentenze citate Kadiman, punti 41 e 44, ed Ergat, punto 37).

30 Ai punti 47-50 e 54 della sentenza Kadiman, citata, la Corte ha inoltre dichiarato che, pur se lo spirito e la finalità dell'art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 implicano che il familiare è in linea di principio tenuto a risiedere ininterrottamente presso il lavoratore migrante turco per il periodo iniziale di tre anni, tuttavia occorre tener conto, ai fini del calcolo del periodo di residenza regolare di tre anni ai sensi di tale disposizione, delle interruzioni di breve durata della vita in comune effettuate senza l'intenzione di rimettere in discussione la residenza comune nello Stato membro ospitante, quali un'assenza dalla residenza comune per un tempo ragionevole e per motivi legittimi o un soggiorno involontario di meno di sei mesi trascorso dall'interessato nel suo paese d'origine.

31 Ora, dal fascicolo della causa principale risulta che la signora Eyüp è stata autorizzata a raggiungere il signor Eyüp ai fini del ricongiungimento familiare in Austria, Stato membro nel quale quest'ultimo era regolarmente occupato.

32 Nonostante la pronuncia del divorzio il signore e la signora Eyüp non hanno mai interrotto la loro vita comune, poiché non hanno mai cessato di coabitare sotto lo stesso tetto. Nel periodo della convivenza more uxorio degli interessati sono nati quattro figli. Il signor Eyüp ha sempre provveduto al mantenimento della famiglia, mentre la signora Eyüp si è dedicata essenzialmente alla cura della stessa e ha esercitato solo occasionalmente talune attività subordinate di breve durata.

33 In seguito il signore e la signora Eyüp si sono risposati ed hanno continuato a coabitare; il signor Eyüp ha legittimato i figli nati fuori dal matrimonio.

34 Da quanto precede emerge che il signore e la signora Eyüp non hanno mai risieduto separatamente o cessato di condurre una vita comune in Austria, di modo che gli interessati hanno costantemente mantenuto una residenza comune regolare ai sensi dell'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80. Così, il loro comportamento è stato permanentemente conforme all'obiettivo che costituisce il

fondamento di tale disposizione, vale a dire il ricongiungimento familiare effettivo nello Stato membro ospitante.

- 35 Del resto, è pacifico che le autorità nazionali competenti non hanno messo in discussione, durante il periodo di vita comune degli ex coniugi, il diritto di soggiorno della signora Eyüp nello Stato membro ospitante.
- 36 Pertanto, considerati i particolari elementi di fatto della causa principale e in particolare la circostanza che il periodo di coabitazione extramatrimoniale del signore e della signora Eyüp si collocava tra i loro due matrimoni, tale periodo non può essere ritenuto un'interruzione della loro vita familiare comune in Austria, di modo che deve essere preso integralmente in considerazione ai fini del calcolo dei periodi di residenza regolare ai sensi dell'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80.
- 37 Se ai punti 48-50 e 54 della citata sentenza Kadiman la Corte ha dichiarato, come è stato ricordato al punto 30 di questa sentenza, che le autorità nazionali competenti devono tener conto di talune interruzioni della vita in comune ai fini del calcolo dei periodi di residenza regolare ai sensi dell'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, l'interpretazione data a tale disposizione nel punto precedente si impone in effetti a maggior ragione in una situazione come quella oggetto della causa principale, nella quale la coabitazione del lavoratore migrante turco con una persona che richiede il beneficio di tale disposizione non ha subito alcuna interruzione.
- 38 Ora, per quanto riguarda una situazione come quella di cui alla causa principale, dalle indicazioni del giudice a quo risulta che nell'aprile 1997 la signora Eyüp, quando ha presentato una domanda diretta a far accertare che aveva diritto a svolgere un'attività lavorativa in Austria ai sensi dell'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, non aveva mai cessato, per più di tredici anni, di coabitare con il signor Eyüp nello Stato membro ospitante — sia nei periodi nei quali erano stati sposati, sia durante gli anni nei quali convivevano more uxorio — di modo

che, alla data della domanda, essa aveva diritto di accedere liberamente a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta, in conformità al secondo trattino di tale disposizione.

- 39 Alla luce dell'interpretazione che precede non è più necessario statuire sulla questione subordinata relativa alla possibilità di cumulare i periodi di matrimonio quando essi sono interrotti da un periodo di diversi anni di convivenza more uxorio.
- 40 Tenuto conto degli argomenti prospettati dalle parti nella causa principale, è necessario aggiungere che dall'effetto diretto che deve essere riconosciuto all'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 deriva che un cittadino turco che, come la ricorrente nella causa principale, soddisfa le condizioni poste da tale disposizione può invocare direttamente i diritti individuali da questa conferiti in materia di lavoro e, correlativamente, di soggiorno.
- 41 Al riguardo, risulta da una giurisprudenza costante che uno Stato membro non può modificare unilateralmente la portata del sistema di graduale integrazione dei cittadini turchi nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, di modo che detto Stato non può più adottare provvedimenti tali da ostacolare l'esercizio dei diritti espressamente conferiti dalla decisione n. 1/80 (v., da ultimo, sentenza 10 febbraio 2000, causa C-340/97, Nazli e a., Racc. pag. I-957, punto 30).
- 42 Inoltre, dalla giurisprudenza risulta anche che i giudici di uno Stato membro ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti da esso conferiti ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente confliggenti della normativa nazionale (v., per analogia, sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punto 21).

- 43 In tale contesto il governo austriaco ha precisato all'udienza che il 5 novembre 1998 le autorità nazionali competenti avevano rilasciato alla signora Eyüp un permesso di lavoro, per il motivo che, prendendo come dies a quo la data del suo secondo matrimonio con il signor Eyüp, alla data dell'attribuzione di tale permesso essa soddisfaceva le condizioni previste dall'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80; da quel momento essa avrebbe potuto quindi accedere a qualsiasi attività lavorativa subordinata nello Stato membro ospitante.
- 44 In proposito, tuttavia, si deve osservare che dai punti 36-38 della presente sentenza risulta che i periodi di coabitazione ininterrotti di cittadini turchi quali il signore e la signora Eyüp devono essere integralmente presi in considerazione ai fini del calcolo dei periodi di residenza regolare ai sensi dell'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, di modo che la ricorrente nella causa principale fruiva già, al termine di un periodo di tre anni decorrente dalla sua ammissione nel territorio austriaco, del diritto sancito da detto art. 7, primo comma, primo trattino, e, due anni più tardi, del diritto previsto dal secondo trattino di tale disposizione.
- 45 Inoltre è giurisprudenza costante che comunque il rilascio di un permesso di lavoro o di soggiorno non costituisce il fondamento del diritto all'impiego o del diritto di soggiorno del cittadino turco, diritti che gli sono direttamente conferiti dalla decisione n. 1/80, indipendentemente dal rilascio, da parte delle autorità dello Stato membro ospitante, di tali documenti specifici, i quali hanno solamente un valore dichiarativo e probatorio idoneo ad attestare l'esistenza di detti diritti (v., da ultimo, la sentenza Ergat, citata, punti 61 e 62).
- 46 Di conseguenza è privo di rilevanza l'argomento della signora Eyüp secondo cui essa non avrebbe alcuna possibilità di essere assunta poiché il potenziale datore di lavoro dovrebbe temere di essere sottoposto a procedimento penale per il fatto di aver assunto uno straniero privo delle autorizzazioni prescritte dalla normativa nazionale in materia, argomento diretto a sostenere la necessità di provvedimenti provvisori per preservare il suo diritto a svolgere un'attività lavorativa subordinata fino alla definizione della controversia.

- 47 Infatti, dal momento che l'interessata soddisfaceva le condizioni per avvalersi direttamente dei diritti conferitile dall'art. 7, primo comma, primo o secondo trattino, della decisione n. 1/80, tali diritti sono indipendenti dal possesso di un qualsiasi permesso e le autorità nazionali sono tenute a riconoscere ed applicare detti diritti conferiti direttamente dalla normativa comunitaria.
- 48 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre risolvere le prime tre questioni dichiarando che l'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che comprende la situazione di una cittadina turca che, come la ricorrente nella causa principale, è stata autorizzata, in qualità di coniuge di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, a ricongiungersi a tale lavoratore quando, dopo aver divorziato prima della fine del periodo di tre anni previsto dal primo trattino di detta disposizione, ha tuttavia continuato di fatto a convivere ininterrottamente con l'ex marito fino alla data in cui i due ex coniugi si sono risposati. Tale cittadina turca deve pertanto essere considerata regolarmente residente in detto Stato membro, ai sensi della predetta disposizione, di modo che può ivi avvalersi direttamente del diritto, dopo tre anni, di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro e, dopo cinque anni, di accedere liberamente a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta.

Sulla quarta e quinta questione

- 49 In considerazione della soluzione data alle prime tre questioni non occorre più risolvere le altre, che mirano sostanzialmente ad accertare se, nell'ipotesi in cui il diritto nazionale non consenta di concedere una tutela giurisdizionale provvisoria, i giudici di uno Stato membro siano tenuti, in forza del diritto comunitario, a disporre provvedimenti provvisori idonei a preservare il diritto dei cittadini turchi di accedere all'impiego nello Stato membro ospitante in attesa di una pronuncia definitiva sulla legittimità del diniego delle autorità nazionali competenti di autorizzare detto accesso.

Sulle spese

50 Le spese sostenute dai governi austriaco, tedesco e del Regno Unito nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Verwaltungsgerichtshof con ordinanza 18 dicembre 1997, dichiara:

L'art. 7, primo comma, della decisione del Consiglio d'associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio d'associazione istituito con l'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che comprende la

situazione di una cittadina turca che, come la ricorrente nella causa principale, è stata autorizzata, in qualità di coniuge di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, a ricongiungersi a tale lavoratore quando, dopo aver divorziato prima della fine del periodo di tre anni previsto dal primo trattino di detta disposizione, ha tuttavia continuato di fatto a convivere ininterrottamente con l'ex marito fino alla data in cui i due ex coniugi si sono risposati. Tale cittadina turca deve pertanto essere considerata regolarmente residente in detto Stato membro, ai sensi della predetta disposizione, di modo che può ivi avvalersi direttamente del diritto, dopo tre anni, di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro e, dopo cinque anni, di accedere liberamente a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta.

Schintgen

Kapteyn

Hirsch

Ragnemalm

Skouris

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 giugno 2000.

Il cancelliere

Il presidente della Sesta Sezione

R. Grass

J.C. Moitinho de Almeida